



ORIGINALE

ORDINANZE SINDACALI

Servizio: UTC-SUAP-URBANISTICA-ARR.URBANO-LP-MANUT.NI-SERV.CIMIT.LI-IGIENE AMB.LE-PROT.CIVILE-ATT.PROD.VE-SERV.EX UMA

ORDINANZA

N. 34 del Reg. Generale N. 5 del Reg. di Settore	OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINANTE LE EMISSIONI SONORE PROVENIENTI DA LOCALI COMMERCIALI OVVERO PER EFFETTO, CONSEGUENTI AD ALTRE INIZIATIVE, EVENTI E SPETTACOLI ORGANIZZATI, CON O SENZA PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN CONCOMITANZA AL QUADRO DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATO PER IL PERIODO ESTIVO, CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALL'INTERVALLO TEMPORALE COMPRESO TRA IL GIORNO 12/08/2026 E IL GIORNO 23/08/2026 - DEROGA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE R.G. N. 19 DEL GIORNO 23/07/2012.
Del 12-08-2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno **dodici**, del mese di **agosto**, nel proprio Ufficio

LA SINDACA

DATO ATTO del contenuto dell'Ordinanza Sindacale R.G. n. 19 del giorno 23/07/2012, recante "Disposizioni concernenti le attività di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande e similari", la quale, per la porzione di odierno interesse, così testualmente:

"6) GIOCHI LECITI ED ATTIVITA' RUMOROSE IN GENERE E DI DIFFUSIONE DELLA MUSICA.

(.....) La diffusione della musica da ascolto (musica di sottofondo) all'interno del locale, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia, è consentita tutto l'anno dall'apertura alla chiusura dell'esercizio, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori aperture comunicanti con l'esterno del locale.

(ndr comma 5) La diffusione della musica con percezione esterna al locale, nel rispetto di quanto sopra previsto, è consentita tutto l'anno e può avvenire dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 24.00, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica. **Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre gli orari da rispettare sono i seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 00.30.**

Per "interno del locale" deve intendersi l'area delimitata da muri costituente l'area di somministrazione dell'esercizio, con esclusione delle aree destinate a dehor, giardini interni, aree private esterne ai locali; di conseguenza per "esterno del locale" devono intendersi le aree destinate a dehor, giardini interni, aree private esterne ai locali, aree pubbliche occupate dietro autorizzazione e pagamento del canone (COSAP).

Vanno ricordati inoltre i limiti massimi sonori stabiliti dalla legge: tutti i trattenimenti dovranno comunque essere eseguiti a un livello sonoro tale da non causare disturbo alla quiete, alle attività ed al riposo delle persone; nei casi di accertata violazione del disturbo della quiete pubblica i titolari dei locali saranno soggetti alle sanzioni previste dalle norme del codice penale; inoltre, i titolari degli esercizi sono responsabili delle situazioni di inquinamento acustico anche indotto derivanti dall'esercizio dell'attività, ovvero del disturbo alla quiete pubblica provocato dalla clientela all'esterno e in prossimità degli esercizi e restano civilmente responsabili per le immissioni che superano la normale tollerabilità, ai sensi dell'art. 884 del codice civile."

CONSIDERATO quanto portato dalla Legge n. 447/1995 (c.d. legge quadro sull'inquinamento acustico), la quale al comma 1 dell'Art. 6, rubricato sotto l'espressione "*Competenze dei Comuni*", per la porzione di odierno interesse, così testualmente:

"1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a); (....)

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico; (.....)

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso."

CONSIDERATO quanto portato dalla Legge n. 447/1995 (c.d. legge quadro sull'inquinamento acustico), la quale al comma 1 dell'Art. 4, rubricato sotto l'espressione "*Competenze delle Regioni*", per la porzione di odierno interesse, così testualmente:

"Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:

*a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle **preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni** per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) (.....)";*

DATO ATTO di quanto portato dalla Legge Regionale Puglia n. 3/2002, recante "*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'impianto acustico*", la quale all'Art. 1, rubricato sotto l'espressione "*Finalità*", per quanto di interesse, così testualmente:

"1. La presente legge detta norme di indirizzo per la tutela dell'ambiente esterno e abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, e per la riqualificazione ambientale.

*2. Tali finalità vengono operativamente perseguite attraverso la **zonizzazione acustica del territorio comunale con la classificazione del territorio medesimo mediante suddivisione in zone omogenee dal punto di vista della destinazione d'uso**, nonché la individuazione delle zone soggette a inquinamento acustico e successiva elaborazione del piano di risanamento. (.....)";*

DATO ATTO, allo stato, della mancata adozione, in riferimento al Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG), di un qualsiasi atto di definizione e disciplina di zonizzazione acustica del territorio comunale, con la di lui classificazione mediante suddivisione e conseguente perimetrazione in zone omogenee, per quanto concerne la destinazione d'uso;

DATO ATTO, altresì, dell'intervenuta implementazione, organizzazione e gestione di un significativo, per sostanza, qualità e quantità artistico culturale, cartellone estivo, eventi ed iniziative, i quali hanno visto come protagonisti, per le diverse fasi considerate, tanto espressioni della realtà associativa locale, normativamente non animata da finalità lucrative, quanto ulteriori realtà produttive ed imprenditoriali emergenti in seno alla comunità locale, le quali tutte hanno trovato valido alleato e sostegno negli intenti portati dall'Amministrazione Comunale, protesa a garantire, coerentemente con le risorse finanziarie a disposizione, uguaglianza e parità di trattamento anche in ordine ai contributi, certamente eterogeni, provenienti dalla diverse componenti sociali ed economiche caratterizzanti la comunità amministrata;

CONSIDERATI, altresì, i superiori intenti dell'Amministrazione Comunale, particolarmente attenta a garantire, sempre in esecuzione ai principi di uguaglianza e parità di trattamento, azioni ed interventi preordinati a scongiurare, al di là dello scrutinio in ordine ai profili di legittimità formale insiti e rinvenibili nell'agere amministrativo, eventualità e/o situazioni di disuguaglianza sostanziale, potenzialmente idonee a pregiudicare, in fatto, il pieno coinvolgimento del più ampio spettro possibile di realtà sociali e/o economiche, caratterizzanti la comunità amministrata;

CONSIDERATO, del resto, che eventi, spettacoli, iniziative e manifestazioni artistico-musicali, eventualmente anche a carattere folkloristico identitario, come anche semplici esibizioni di artisti o serate dal profumo di sagra, preordinate a promozione e diffusione di prodotti del territorio, comportano, quasi irrinunciabilmente, al fine di animare la serata, diffusioni musicali mediante strumenti di amplificazione sonora, i quali, per quanto impiegati in stretta ed aderente conformità a normativa vigente, complessivamente considerati, determinano superamento dei limiti di emissioni sonore all'esterno dei locali presso i quali eventi ed iniziative sono organizzati e posti in attuazione;

DATO ATTO che, nelle giornate considerate, si registra pregnante e significativo afflusso di pubblico, sovente di giovane età, costituito sia da cittadini che da persone provenienti dai paesi limitrofi, insistenti nelle contigue province di Foggia e Avellino, costituendo, quindi, importante momento di aggregazione socio-culturale, senza trascurare i consustanziali aspetti ludici-divagativi, suscettibile di costituire tangibile occasione per conferire lustro e visibilità all'intera comunità;

RITENUTA la volontà dell'Amministrazione Comunale di non pregiudicare l'ottimale esito e/o riuscita delle molteplici iniziative implementate, organizzate e poste in cantiere su irrinunciabile impulso dei diversi segmenti rappresentanti istanze ed esigenze emergenti in seno alla comunità amministrata, in condizioni di parità di trattamento, evitando, *in radice*, qualsivoglia condotta, anche solo in mero punto di fatto, discriminatoria verso questa o quella componente comunitaria, nel pieno rispetto, tra le altre cose, del principio di c.d. solidarietà orizzontale, dotato di espressa copertura costituzionale, ovviamente senza pregiudizio dell'interesse pubblico alla garanzia, a beneficio dei cittadini, di apprezzabili livelli di qualità della vita, tramite il rispetto dei fondamentali diritti alla salute, alla quiete pubblica e al riposo notturno, arginando, nel contempo, ogni potenziale situazione di disturbo alla quiete pubblica ovvero episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico da parte degli avventori dei locali ovvero, in generale, dei partecipanti ai diversi eventi;

VISTO quanto portato dall'Art. 50 D.Lgs. n.267/2000 il quale conferisce al Sindaco la competenza all'adozione dell'indicato provvedimento, in convergenza di presupposti e requisiti di legge;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- la Legge N. 447/95;
- il D.P.R. n. 227/11;
- la Legge Regionale n. 3/2002 recante "*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*";
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D.P.C.M. n. 215 del giorno 16/4/1999: "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";
- l'Ordinanza Sindacale R.G. n. 19 del giorno 23/07/2012;

Tutto quanto sopra premesso, esposto, ritenuto e considerato, la Sindaca, Dott.ssa Maria Pia FABRIZIO:

D I S P O N E

1. Con esclusivo riferimento all'**intervallo temporale compreso** tra il **giorno 12/08/2026** e il **giorno 23/08/2026, deroga parziale**, all'Ordinanza Sindacale R.G. n. 19 del giorno 23/07/2012, con riferimento all'indicato Punto n. 6 (ndr GIOCHI LECITI ED ATTIVITA' RUMOROSE IN GENERE E DI DIFFUSIONE DELLA MUSICA), comma 5, il quale, per l'occasione indicata, andrà, per la porzione di interesse, inteso nei termini seguenti: "*(.....) gli orari da rispettare sono i seguenti: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 01:30 del giorno successivo con possibilità di musica di sottofondo per 30 minuti successivi per consentire il deflusso degli spettatori*", fermo ed impregiudicato l'ulteriore, diverso contenuto, persistente nella di lei efficacia, in relazione alle prescrizioni ivi riportate.
2. Con esclusivo riferimento alle manifestazioni connesse ai festeggiamenti della **Festa Patronale**, previste nelle serate dei giorni **15/08/2026, 24/08/2026, 25/08/2026 e 26/08/2026**, e alla relativa prosecuzione nelle ore del giorno successivo, **resta fermo quanto già disposto dall'Ordinanza Sindacale R.G. n. 19 del giorno 23/07/2012 al Punto n. 7** (ndr SPETTACOLO VIAGGIANTE, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI TEMPORANEI E MOBILI IN LUOGO PUBBLICO), nella parte in cui stabilisce che le prescrizioni orarie ivi contemplate non si applicano alle manifestazioni organizzate dal Comune o da questo patrocinate per la rilevanza culturale o religiosa delle stesse, tra cui espressamente la **fiesta patronale**. Per l'effetto, per le predette manifestazioni **non trova applicazione alcuna limitazione di orario**.
3. La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio *online* nonché invio e trasmissione a beneficio di:
 - Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.);
 - Questura di Foggia;
 - Comando Stazione Carabinieri di Rocchetta Sant'Antonio (FG);

- Comando di Polizia Locale di Rocchetta Sant'Antonio (FG);
- ASL/FG.

Si rappresenta che, avverso la presente Ordinanza, alla stregua di normativa vigente, è ammesso, su impulso dei legittimati portatori di interesse, ricorso al T.A.R. Puglia-Bari entro 60 giorni ovvero, alternativamente, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario.

Dalla Residenza Municipale Lì 12-08-2026
Per l'istruttoria: Il Responsabile del Settore/Servizio
Ing. Capozio Angelo



LA SINDACA
FABRIZIO Dott.ssa **Maria Pia**

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
N. 485 del Registro

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12-08-2026 al 27-08-2026

Lì 12-08-2026

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola
